



S.O.C. Pressioni sull'ambiente
S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni
ambientali
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
tel.0432/1918087 – fax 0432/1918120
e-mail massimo.telesca@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Laura Gallizia Vuerich
tel.0432/1918046 – fax 0432/1918120
e-mail laura.vuerich@arpa.fvg.it

Alla
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: **“Piano regionale di gestione rifiuti – Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti recupero e smaltimento rifiuti (CLIR)”**. Parere ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – **Valutazione Ambientale Strategica**

Vs. prot. n. 16048 del 29/06/2016, al prot. ARPA FVG n. 21990 del 30/06/2016

PREMESSA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al **“Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti recupero e smaltimento rifiuti (CLIR)”**, si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fornendo osservazioni tecnico-scientifiche e suggerimenti a supporto dell'Autorità Competente e/o Procedente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., *“L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione resa disponibile sul sito internet della Regione è costituita da:

- Decreto Presidente Regione n. 0122/2016/Pres del 15 giugno 2016;
- Allegato al D.P.Reg. 0122/2016/Pres. contenente:
 - ✓ Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - ✓ Allegato 1: Tavola sinottica dei livelli di tutela;
 - ✓ Allegato 2: Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica.

SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

Il documento *Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti* è lo strumento che definisce i Criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla



Sede di Palmanova

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento. In accordo con quanto previsto dalla D.G.R. n. 40/2016 i *Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti*, sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti e costituiscono il riferimento generale, a livello regionale, per la pianificazione in materia di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e vanno a sostituire i criteri localizzativi contenuti negli specifici piani di settore.

I principali obiettivi del processo di selezione dei siti sono:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Le azioni conseguenti sono volte a:

- definire una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;
- definire e dichiarare a priori i criteri da impiegare nella valutazione dell'idoneità dei siti.

Tali Criteri possono avere:

- a) carattere di esclusione, che determina la tutela integrale di un'area;
- b) carattere di attenzione, che evidenzia una possibile incompatibilità dell'area suddivisi in:
 1. attenzione limitante (qualora una norma imponga un vincolo ma preveda altresì la possibilità di superarlo seguendo uno specifico procedimento amministrativo di verifica della compatibilità dell'intervento rispetto al vincolo stesso.);
 2. attenzione cautelativa (AC): si applica in assenza di una norma specifica che caratterizzi il vincolo e in assenza di un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento. Si tratta pertanto di vincoli che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo e che possono essere prescritti in fase autorizzativa;
- c) carattere preferenziale, che evidenzia una maggiore idoneità dell'area.

Sulla base dei Criteri regionali le Province, fino al loro superamento, o chi ne subentrerà per competenza a seguito della riassegnazione delle funzioni, procederanno ad una prima selezione individuate le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee (macrolocalizzazione). Nella fase di proposta progettuale i proponenti degli interventi di realizzazione degli impianti individuano i siti verificando su scala locale (microlocalizzazione) i Criteri che necessitano di una verifica più dettagliata e prevedono gli accorgimenti e le misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

Successivamente l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto verifica, al momento della presentazione dell'istanza, la fattibilità del progetto rispetto ai Criteri per l'idoneità delle aree e rilascia l'atto autorizzativo qualora l'intervento sia compatibile con l'area individuata, eventualmente prescrivendo la realizzazione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

I Criteri selezionati sono stati applicati alle diverse unità impiantistiche individuate sulla base degli impianti esistenti in regione, autorizzati in procedura ordinaria, semplificata o soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), le cui informazioni sono contenute e codificate nel Sistema informativo regionale sui rifiuti (SIRR), sviluppato dall'Amministrazione regionale.

OSSERVAZIONI

Nel prendere atto che i *Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)*:
- derivano principalmente dal recepimento di vincoli dettati da normative statali e regionali vigenti;



Sede di Palmanova

- per quanto riguarda quelli *“non supportati da specifica norma di legge, la selezione degli stessi sia avvenuta a seguito del confronto con gli uffici regionali competenti nei diversi settori tematici, sulla scorta dell’esperienza e della conoscenza dei tecnici dei diversi settori coinvolti”* (cfr. pag. 9 Documento di progetto);

- andranno a sostituire quelli attualmente vigenti contenuti nel *Piano di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi* (approvato con D.P.Reg. 20 novembre 2006, n. 357/Pres) e nel *Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani* (approvato con D.P.Reg. 31 dicembre 2012, n. 278/Pres);

si formulano le osservazioni di seguito riportate.

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ IMPIANTISTICHE

Il CLIR riporta correttamente la descrizione delle unità impiantistiche aggregate in macrocategorie e i possibili impatti connessi alle singole tipologie d’impianto (capitolo 3.2 del Documento di progetto). Riguardo alla tipologia impiantistica *“Recupero infrastrutturale”* considerato che viene prevista attività di trattamento mediante macinatura, frammentazione, vagliatura, triturazione di rifiuti inerti (quali rocce, pietrisco, fanghi, calci ecc.) per il successivo impiego nella formazione di rilevati e sottofondi stradali, si ritiene debba essere considerato tra i possibili impatti anche quello derivante dalle emissioni acustiche.

Per la tipologia impianto di Recupero termico, in riferimento al recupero di scorie, ceneri e rifiuti inerti in impianti industriali per la produzione di cemento e calce idraulica, si ritengono, in analogia a quanto stimato per il recupero industriale, possibili impatti legati alle emissioni in atmosfera.

ANALISI DEL TERRITORIO REGIONALE

Stante che il progetto di cui all’oggetto verte su Criteri territoriali e idrogeologici (vedasi capitolo 6 Documento di progetto) pare opportuno che l’analisi del territorio regionale (Capitolo 4) venga integrata con gli aspetti direttamente connessi ai suddetti Criteri riportando, dove disponibili, anche rappresentazioni cartografiche (es: reticolo idrografico regionale, sismicità, aree protette e direttrici ambientali, vigneti, aree di vulnerabilità della falda, aree coperte dai boschi ecc.) come peraltro correttamente fatto per le unità paesaggistiche.

Per quanto riguarda il capitolo 3 del Rapporto Ambientale (d’ora innanzi R.A.) che concerne lo *“Stato Attuale dell’ambiente”* si rileva come le informazioni ivi riportate risultino talvolta non collegate ai Criteri di piano, e necessitano inoltre di essere aggiornate ed attualizzate, inoltre le immagini a corredo sono spesso affette da scarsa risoluzione grafica. Si rileva come:

- il capitolo 3.1.4 *“Acqua”* risulta poco chiaro, mancano inoltre nel testo i riferimenti alle tabelle e alle figure riportate. Non appare inoltre pertinente la trattazione sui *“Criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale dei progetti di derivazione idrica sui corsi d’acqua superficiali - Valutazione della funzionalità ecologica, idro-geomorfologica ed idraulica”*, in quanto gli stessi non paiono essere attinenti ai Criteri di progetto, né sulle motivazioni per le quali, per alcuni corpi idrici, non è stato possibile assegnare un giudizio di qualità. E’ consigliabile per fornire una descrizione più chiara dello stato di qualità delle acque superficiali (interne, di transizione e marino/costiere) e sotterranee, riformulare il capitolo trattando gli aspetti di pertinenza alle previsioni dei CLIR, con particolare riferimento ai Criteri riportati nella Classe 3 (Tutela delle risorse idriche).

- il capitolo 3.1.12 *“Rifiuti”* riporta dati che necessitano di essere aggiornati. Dati riferiti al 2015 per la produzione di rifiuti urbani e al 2013 per la produzione dei rifiuti speciali sono disponibili sul sito dell’Agenzia nelle sezioni dedicate. Si consiglia a pertanto di aggiornare i dati e la fig. 93 di pag. 266, la fig. 94 di pag. 267, i dati di pag. 266 e la fig. 95 di pag. 267. Si segnala inoltre che entro la fine di agosto 2016 verranno pubblicati i dati di produzione dei rifiuti speciali relativi all’anno 2014.



Sede di Palmanova

Pare comunque corretto far riferimento alla produzione pro capite di rifiuti solo per gli urbani e non per gli speciali.

Dall'analisi di fig. 96 (pag. 268 del R.A.) si rileva la presenza sul territorio regionale di un elevato numero di discariche, considerato che nel progetto di piano dei rifiuti speciali (D.G.R. 1335 luglio 2016) sono indicate come attualmente in attività 8 discariche per rifiuti inerti e 5 per rifiuti non pericolosi si ritiene opportuno che la legenda espliciti quali sono le discariche attive o esaurite, suddividendole per tipologia di discarica. Riguardo la fig. 97 (pag. 269 del R.A.) si segnala, quale possibile refuso, come la didascalia riporti “*distribuzione degli impianti di smaltimento rifiuti*” mentre nella legenda sono indicati anche gli impianti di recupero.

Riguardo al capitolo 3.1.3 del R.A. sulla qualità dell'aria si segnala come la distribuzione spaziale degli inquinanti e le aree di superamento dei limiti di legge varino molto nel corso degli anni. Si ritiene pertanto opportuno affiancare le informazioni riportate nelle Relazioni annuali sulla qualità dell'aria a quelle riportate nel Piano di miglioramento (allegato 1 D.G.R. 913/2010) e nel successivo aggiornamento del medesimo (allegato 1 D.G.R. 228/2013). Nell'allegato alla delibera sono rinvenibili i quadri sinottici della classificazione delle zone per gli inquinanti normati per le aree montana, di pianura e carsica; tali valutazioni sono basate sui dati del quinquennio 2006-2010.

LIVELLI DI TUTELA

Nel CLIR si riporta come le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi del processo di localizzazione consistono nel:

- definire una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;
- definire e dichiarare a priori i criteri da impiegare nella valutazione dell'idoneità dei siti.

Rilevato che il CLIR definisce i criteri da impiegare, si ritiene che per dare maggior oggettività nell'applicazione degli stessi da parte dell'Autorità competente (Province fino al loro superamento ed altri Enti autorizzanti), o del proponente in fase di microlocalizzazione, sia opportuno individuare una metodologia certa per la loro applicazione.

In base alla previsione del fabbisogno di impianti, che dovrebbe emergere dai singoli Piani di settore (rifiuti speciali, pericolosi non pericolosi ecc.) ed alla evoluzione nella gestione dei rifiuti, andrebbero sviluppati dei modelli atti a produrre delle mappe di idoneità/attitudine del territorio ad ospitare i nuovi impianti. A titolo collaborativo si suggerisce inoltre di utilizzare un approccio tipo ERPA che prevede l'individuazione di criteri di Esclusione, Repulsione, Problematicità o Attrazione. Nell'ottica di garantire maggior oggettività nell'applicazione dei criteri di attenzione andrebbe sviluppata una metodologia che, mediante il metodo di analisi multicriterio (Multi Criteria Decision Analysis, MCDA) tenda a superare la mera sovrapposizione di layer cartografici e consenta di operare una scelta oggettiva tra varie alternative, avvalendosi di un Sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System). Nel processo decisionale è possibile produrre alternative o scenari, valutare le differenze tra gli stessi ed effettuare quindi la scelta che, rispettando gli obiettivi prefissati, risulti essere la migliore dal punto di vista della tutela e della sostenibilità ambientale e sociale.

CRITERI

Si rileva innanzitutto come nell'ambito dell'individuazione dei CLIR l'applicazione delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 (Art. 142 c.1) siano state intese talvolta come livello di tutela escludente (vadasi ad esempio punto punto d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali ecc.)* altre volte come di attenzione limitante (punto a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battaglia, anche per i terreni elevati sul mare; g) i territori coperti da foreste e da*



boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ecc.). Andrebbero pertanto chiarite, ed opportunamente motivate, le scelte effettuate.

Criterio 1A - Aree coperte da boschi, foreste e selve

Si rileva come la scelta operata dal CLIR in fase di VAS di assegnare il livello di tutela escludente per le discariche e di attenzione limitante in tutti gli altri casi risulti non in linea né con le scelte fatte dalla pianificazione vigente (Criteri localizzativi vigenti) né rispetto a quanto proposto dallo stesso CLIR in fase di scoping. Appare pertanto opportuno che tale scelta venga meglio argomentata.

Riguardo al criterio 1A, si segnala come nel R.A., sia nella valutazione della coerenza dei CLIR con altri strumenti di pianificazione che nella valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del criterio, tale criterio sia stato valutato escludente per qualsivoglia tipologia d'impianto (vedasi pag. 152 e pag. 331 del R.A.). Risulta pertanto necessario armonizzare il R.A. con le indicazioni del documento di progetto.

Criterio 3A - Aree di pertinenza dei corpi idrici

Per quanto concerne il Criterio 3A, alla luce di quanto riportato all'Art. 115 del D.Lgs. 152/2006, si evidenzia l'importanza assunta dalle fasce riparie e la necessità di tutela di tali ambiti, come peraltro ribadito anche nella D.G.R. 240/2012, nel Piano di Tutela delle acque e nel Piano Paesaggistico Regionale (in fase di elaborazione). Il PTA, si pone quale obiettivo generale il *“Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” entro il 22 dicembre 2015”* (Obiettivo QL1), attuabile mediante l'azione *“Definizione delle aree di pertinenza dei corpi idrici e individuazione di vincoli per la tutela delle stesse”* (Azione 2) in attuazione tramite l'Art. 6 delle NTA. Si ricorda che le fasce riparie sono degli elementi fondamentali che concorrono anche per il raggiungimento del buono stato di qualità dei corpi idrici imposto dalla Direttiva Acque (Dir. 2000/60/CE) e dai documenti di attuazione (Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali e Piano di Tutela delle acque). Le fasce di vegetazione riparia, infatti, pur essendo influenzate dalle caratteristiche idrauliche dei corpi idrici, condizionano fortemente le dinamiche biologiche, morfologiche ed evolutive di fiumi e laghi, al punto tale da dover essere considerate parte integrante ed essenziale degli ecosistemi acquatici e pertanto fortemente collegate allo stato ecologico degli stessi.

Considerata l'**importanza funzionale delle fasce riparie**, anche al fine di evidenziare la stretta relazione fra l'ecotono ripariale e le caratteristiche delle acque dolci interne superficiali, si ricordano di seguito le funzioni ecologico-ambientali delle stesse:

- *Ombreggiamento del corso d'acqua:* le chiome degli alberi svolgono un ruolo importante nei flussi biologici, in quanto regolatrici dei fattori luce e temperatura dell'acqua e in grado di creare le peculiari condizioni microclimatiche.
- *Consolidamento delle sponde e deflusso superficiale:* gli apparati radicali delle specie ripariali, sono tali da consentire un efficace consolidamento delle sponde attraverso la creazione di una trama di tessuto vivo in grado di legare le particelle minerali, aumentando in tal modo la coesione del suolo e limitando i processi erosivi (anche ad opera delle acque meteoriche mediante il dilavamento superficiale); inoltre l'attività radicale favorisce la macroporosità e l'aumento della capacità idrica del terreno: il risultato è l'aumento della velocità di infiltrazione dell'acqua e quindi del suo allontanamento dalle sponde.
- *Filtro e barriera:* la fascia di vegetazione riparia protegge l'ambiente acquatico dall'eutrofizzazione, dai pesticidi e da altri inquinanti e dalla torbidità, unitamente ad una funzione indispensabile di filtro e barriera: il rallentamento del deflusso delle acque e il deposito del sedimento favoriscono il trattenimento di nutrienti/inquinanti, assorbiti in forma disciolta provenienti da flussi sotterranei e superficiali o dalle esondazioni del fiume in seguito ad eventi di piena.
- *Controllo delle piene:* la vegetazione riparia, occupando una parte della sezione utile del deflusso, ne riduce la porzione disponibile, riducendo la velocità dell'acqua e consentendo, quindi, da un lato la diminuzione dell'effetto erosivo sul fondo e sulle sponde con aumento della stabilità della sezione, dall'altro incrementando la possibilità di deposizione di materiale che, normalmente, va ad invadere la sezione con ulteriore aumento del rischio di esondazione. A livello di bacino, invece, la riduzione generale della velocità di scorrimento dell'acqua, aumentando il tempo di corrivazione, favorisce la riduzione dei picchi di piena.



Sede di Palmanova

- *Effetto frangivento*: la vegetazione ripariale, per la sua funzione di barriera frangivento, risulta utile all'agricoltura, sia nel limitare gli eccessi di traspirazione delle colture e di evaporazione dal suolo, sia nell'ospitare zoocenosi efficaci nella difesa biologica delle colture agrarie.
- *Habitat e aumento della biodiversità e corridoi ecologici*: Gli ambienti ripariali rappresentano una nicchia ecologica insostituibile per molte popolazioni faunistiche il cui regime alimentare è imperniato sulla microfauna collegata alle zone umide. Gli habitat ripariali, nella loro naturale complessa stratificazione orizzontale, offrono la possibilità di nidificazione a molte specie arboricole della nostra avifauna. Inoltre, svolgono una importante funzione di "corridoi ecologici" e di tessuto connettivo tra ecosistemi diversi in quanto rappresentano, da un lato, l'unica opportunità di spostamento per le specie e dell'altro favoriscono la mescolanza dei popolamenti all'interno della stessa fascia e tra ambienti adiacenti come boschi e pascoli.
- *Incremento della produzione primaria*: l'elevata disponibilità di acqua e di fonti energetiche favorisce una produzione primaria netta superiore a quella degli ambienti circostanti; conseguentemente, l'input di materiale che le fasce riparie forniscono al corpo idrico sotto forma di porzioni e frammenti di vegetali (foglie, tronchi, ecc.) contribuisce in modo determinante al trofismo dell'ecosistema acquatico con l'apporto di sostanza vegetale all'interno dell'alveo.
- *Paesaggistica*: svolgono funzioni paesaggistiche, ricreative e didattiche modificando in modo profondo il paesaggio circostante e aumentando la fruibilità e l'accessibilità del territorio ad un'utenza più numerosa e diversificata, ricalibrandone il valore socio-economico.

Per quanto attiene ai criteri di localizzazione, nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale delle scelte operate, del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE parrebbe opportuno garantire un **livello di tutela Escludente al Criterio 3A**, in linea con quanto già previsto dai criteri localizzativi della pianificazione vigente.

Si ritiene inoltre che debbano essere opportunamente **considerati, nella definizione delle aree di pertinenza dei corpi idrici**, oltre a quanto previsto dall'art. 6 del PTA, anche i **siti in condizioni di riferimento** (ex art. 7 delle NTA del PTA di cui alla D.G.R. 2000/2012 e alla D.G.R. 2641/2014) e le **aree protette di cui all'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE e all'Allegato 9 parte Terza del T.U.A.** L'art.7 delle NTA del PTA prevede l'esclusione di qualsiasi intervento che possa procurare modificazione a carico degli elementi biologici, idromorfologici e chimico-fisici, nell'area circostante un sito in condizioni di riferimento. Si ritiene che pertanto tali aree abbiano un livello di tutela escludente per la realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto.

Ai fini della tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici si ricorda inoltre che il progetto della Rete ecologica regionale del Piano di Governo del Territorio (ex Art 22. delle NTA) indica di:

- privilegiare le aree interessate dai PAI come potenziali ambiti di riconnessione alla rete ecologica;
- individuare le aste fluviali e la rete ecologica delle acque come ambiti preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica.

Criterio 7A - Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria.

Riguardo tale Criterio, in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 155/2010 si segnala come pare corretto, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, riferirsi alla **zonizzazione aggiornata del territorio regionale** (ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 155 del 13.08.2010) di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 288/2013 piuttosto che alle zone di miglioramento di cui alla D.G.R. 913/2010. Si ricorda che all'interno delle tre zone attualmente individuate (zona triestina, zona di montagna e zona di pianura) sono comunque riconoscibili aree nelle quali le concentrazioni degli inquinanti sono più o meno elevate a seconda di particolari condizioni orografiche, dell'influenza dei nuclei urbani, delle sorgenti industriali, dei porti, degli effetti transfrontalieri, della combustione non industriale e del traffico veicolare.

Nell'applicazione del Criterio 7A, al quale è stato assegnato un criterio di attenzione cautelativo da valutarsi in sede di autorizzazione, si indica di tenere presenti, oltre alla distribuzione delle concentrazioni medie dei singoli inquinanti e al numero di superamenti della media giornaliera, i concetti di superamento della soglia di valutazione superiore e della soglia di valutazione inferiore per



Sede di Palmanova

singolo parametro normato (PM10, PM2.5, ossidi di azoto e ozono). Eventuali chiarimenti o dati di maggior dettaglio possono essere richiesti al Centro Regionale di Modellistica Ambientale di ARPA (CRMA) all'indirizzo crma@arpa.fvg.it.

Per correttezza terminologica si propone pertanto di modificare la denominazione del criterio 7A-*“Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria”* in *“Zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione della qualità dell'aria”*. Relativamente al paragrafo *“indicazioni di carattere generale”* della scheda 7A, in relazione al Piano di miglioramento della qualità dell'aria, andrebbe precisato che *“il Piano individua le caratteristiche delle diverse aree del territorio regionale favorevoli all'accumulo o dispersione degli inquinanti nonché le caratteristiche emissive. Vengono inoltre presentate le aree ove il superamento dei limiti di legge è più frequente o marcato e che pertanto richiedono un intervento di miglioramento della qualità dell'aria per i seguenti inquinanti: [...]”*

Criterio 8A - Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili

I criteri di scelta delle fasce individuate (<100m, 100-500m e 500-1000m) andrebbero esplicitati in quanto non deducibili da alcuna norma o valutazione esplicita. Un tanto considerato anche che la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in prossimità di aree destinate alla residenza è uno dei fattori maggiormente critici e particolarmente sentiti dalla popolazione, e che le emissioni odorigene ed acustiche emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio. In merito si segnala come l'emissione di cattivi odori e rumori sono uno dei problemi più ricorrenti negli esposti e segnalazioni che pervengono ad ARPA.

Nel sottoparagrafo *“Definizione dei livelli di tutela”* si fa riferimento a *“eventuali rischi di interferenza con i centri abitati e le funzioni sensibili”*, non meglio definiti nel documento, inoltre non è presente un richiamo normativo a cui fare riferimento per la loro definizione.

Stante tra l'altro la possibilità di deroga alle distanze dagli ambiti residenziali, dettata dai CLIR, e visto quanto previsto dal comma 4 art. 178 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., con specifico riferimento alla lettera b), ossia che *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: [...] senza causare inconvenienti da rumori o odori [...]”* pare quanto mai opportuno vengano individuate delle linee guida in materia di odori per l'attività di pianificazione territoriale e di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, fornendo criteri di valutazione sui possibili impatti dovuti alle sorgenti odorigene. Ciò andrebbe fatto prescindere dal livello di tutela applicato (AC piuttosto che AL) facendo riferimento anche al criterio 8D e alla presenza di aree propense alla stabilità atmosferica.

Si segnala che a seguito di specifica richiesta da parte della Regione ARPA ha già fornito una bozza di linee guida per la valutazione degli impatti olfattivi da applicare a prescindere dalla tipologia di impianto su tutto il territorio regionale. In attesa dell'approvazione di tale documento, si ritiene comunque indispensabile stabilire dei criteri univoci, per tutte le Autorità con funzioni autorizzative per gli impianti di stoccaggio e recupero dei rifiuti, di valutazione degli impatti. Si suggerisce di fare riferimento eventualmente alle linee guida della Regione Lombardia *“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”* (D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia), essendo il documento più diffuso e riconosciuto per la valutazione degli impatti odorigeni.

Considerato quanto riportato al capitolo 5.2 in relazione alla concessione di deroga, introdotta dal CLIR quale livello di tutela di attenzione limitante, per il Criterio 8A preme precisare quanto di seguito riportato.

- ✓ Nel caso dei livelli di tutela AL o AC il richiamo continuo della necessità del rispetto dei limiti normativi genera confusione, in quanto tale condizione è imprescindibile e deve valere sempre ed in ogni caso. Inoltre si ritiene improprio l'utilizzo dell'aggettivo *“favorente”* la concessione della deroga

Sede di Palmanova

riportato nei paragrafi “*emissioni odorose*” ed “*emissioni acustiche*” per condizioni minime previste dalla normativa.

- ✓ In relazione alla frase “*Ai fini della concessione della deroga deve essere oggettivamente dimostrato che, sulla base di opportune simulazioni della diffusione delle emissioni in atmosfera e della loro ricaduta al suolo, l'attività dell'impianto non determina rischio o nocimento potenziale alla salute della popolazione*” (cfr. pag. 48 Documento di progetto) si evidenzia come tale assunto lasci intendere che al di fuori del regime di deroga tale condizione non sia ritenuta necessaria. Si sottolinea come le simulazioni previsionali assumono sempre un ruolo rilevante per una compiuta valutazione preventiva delle dimensioni degli impatti connessi alla realizzazione di un impianto.
- ✓ Riguardo agli elementi minimi di valutazione che “*dovranno includere aspetti di tipo qualitativo e quantitativo, riferiti rispettivamente agli indirizzi del decreto legislativo 152/2006 o di altre norme specifiche, a valutazioni quantitativamente determinabili dell'impatto olfattivo, acustico, della qualità dell'aria e dell'inquinamento indotto dalla logistica connessa al funzionamento dell'impianto*” (cfr. pag. 48 Documento di progetto) si rileva come il CLIR non introduca nessun criterio specifico, riaffermando esclusivamente la necessità di essere conformi alla normativa, tale indicazione risulta pertanto superflua.
- ✓ Considerato inoltre che condizione favorente per la concessione della deroga “*è la dimostrazione che le concentrazioni delle molecole odorigene stimate risultino inferiori alla soglia olfattiva in corrispondenza dei centri abitati, delle funzioni sensibili e delle case sparse*” andrebbero stabiliti dei limiti alle emissioni espressi in termini di esposizione in UO/m³ (98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore presso i recettori, cfr. Linee guida Regione Lombardia sopra citate) da utilizzare quale riferimento univoco da tutte le Province.
- ✓ Per le emissioni pulverulente si evidenzia che la valutazione di impatto di polveri si ottiene dalla verifica del rispetto dei limiti normativi valutando un modello di dispersione che tenga conto, **oltre al contributo dell'impianto** in esame, **anche del fondo** caratteristico della zona in esame.

Si ritiene che, in accordo con il principio di precauzione, il **ricorso alla deroga** andrebbe comunque consentito solo ed **esclusivamente nel caso** in cui non si trovassero sul territorio regionale altri siti idonei all'ubicazione dell'**impianto** e quindi che lo stesso **non sia altrimenti localizzabile**. Tale analisi andrebbe fatta precedentemente alla fase di autorizzazione dell'impianto e non demandata alla fase di microlocalizzazione da parte del proponente, quando la scelta localizzativa è già stata operata.

Criterio 8B - Distanza da case sparse

Vale quanto già sopra ampiamente descritto per il criterio 8A.

Criterio 8E - Classificazione acustica.

Nel segnalare che allo stato attuale la classificazione acustica del territorio comunale, di cui alla L.R. 16/2007, non risulta essere stata operata da tutte le amministrazioni comunali, si ritiene che nelle more dell'approvazione dei PCCA sarebbe opportuno che il documento in esame dettasse opportune indicazioni in merito all'applicazione del Criterio in assenza del piano stante l'apposizione del livello di tutela escludente assegnato alla classe acustica I, per tutte le unità impianti (ad esclusione della sterilizzazione), e II/III per tipologie specifiche. Pur nel rilevare che la classe I viene assegnata alle aree particolarmente protette (aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.) che si ritiene possano essere già gravate da altri Criteri ritenuti escludenti, lo stesso non si può dire riguardo alle classi II e III per le quali in assenza di PCCA approvato risulta necessario comprendere quali scelte debbano essere fatte in sede di autorizzazione. Un tanto anche al fine di dare obbiettività ed oggettività all'applicazione del criterio stesso.



Sede di Palmanova

Riguardo all'assegnazione dei diversi livelli di tutela (Escludenti o di Attenzione cautelativa) assegnati alle singole tipologie impiantistiche pare quanto mai opportuno che venga chiaramente esplicitata la valutazione effettuata per l'assegnazione livelli di tutela. Si evidenzia ad esempio come gli impianti di recupero infrastrutturale, ai quali è stato assegnato il livello di tutela AC per le classi acustiche II e III, pare difficilmente possano rispettare tali limiti. Alla luce dei potenziali impatti associati ad ogni tipologia impiantistica (riportati al paragrafo 3.2), che escludono quello dovuto ad emissioni acustiche per le tipologie impiantistiche afferibili alla categoria *Recupero Chimico-fisico-biologico, Trattamento Chimico-fisico e biologico miscelazione, Incenerimento e Coincenerimento* si evidenzia come andrebbe comunque specificata la motivazione secondo la quale a tali categorie è stato assegnato il livello di tutela escludente per le classi acustiche II e III. In merito alla compatibilità degli impianti della categoria Chimico Fisico Biologico Sterilizzazione con la classe acustica I si ricorda che tale classe è riservata alle aree con presenza di recettori sensibili quali scuole, aree ospedaliere aree di tutela ambientale.

Fermo restando che in accordo con il D.P.C.M. 14 novembre 1997 non sono possibili insediamenti industriali nelle aree aventi classi acustiche I, II e III, si ritiene che **gli impianti che possono causare possibili impatti connessi alle emissioni acustiche non possono essere inseriti altrimenti che in aree alle quali è stata perlomeno assegnata la classe acustica IV** (per attività industriali sparse) o superiore (V e VI), diversamente risulta necessario operare una variante al PRGC vigente e al PCCA antecedentemente alla realizzazione dell'impianto. A giudizio della scrivente Agenzia potrebbero eventualmente ritenersi compatibili con la classe acustica III le sole tipologie impiantistiche relative agli stoccaggi e al recupero energetico.

9G – Aree prossime ai confini internazionali

L'inserimento del Criterio 9G, introdotto a tutela delle aree di confine con livello di tutela cautelativa, riguarda una fascia di rispetto dell'ampiezza di 500 metri dai confini internazionali, peraltro non definita da nessuna normativa. Appare indispensabile pertanto chiarire come tale valore limite sia stato individuato. Vista la definizione del livello di tutela AC (cioè superabili con adeguati accorgimenti) dalla lettura della scheda relativa al Criterio (cfr. pag. 192 Documento di progetto) non risulta possibile comprendere le modalità di applicazione dello stesso e quali potrebbero essere i possibili accorgimenti progettuali da attuare per raggiungere la compatibilità ambientale in situazione di possibili impatti transfrontalieri.

Visti anche i contenuti della D.G.R. 2627/2015 andrebbe valutata, alla luce dell'artt. 30-31 D.Lgs. 152/2006 l'opportunità di inserire per analogia anche un criterio per le aree prossime ai confini interregionali.

POSSIBILI CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI

Riguardo all'applicazione dei Criteri si riscontrano alcune criticità di seguito elencate.

- assenza nel presente documento delle Norme Tecniche che rendano cogenti le indicazioni dettate dal CLIR, compresa la possibilità del ricorso della deroga, di eventuali sanzioni/indicazioni in caso di non rispetto dei CLIR;
- in assenza di una norma specifica le fasce di rispetto e i livelli di tutela (nel caso dei Criteri 6F, 8A e 8B) *“sono stati individuati dal gruppo di lavoro sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della partecipazione ai procedimenti autorizzativi e in funzione delle caratteristiche territoriali della regione”*. Andrebbe data evidenza e trasparenza alla metodologia utilizzata e ai ragionamenti effettuati che hanno portato alle scelte operate dal presente progetto di CLIR, **soprattutto quando difformi rispetto ai criteri attualmente vigenti**, (vedasi pagg. 55-63 R.A.), anche alla luce dell'efficienza o della problematicità riscontrate nell'applicazione dei Criteri vigenti contenuti negli specifici piani di settore;
- demandare la verifica del superamento dei livelli di tutela di attenzione limitante o di attenzione cautelativa alla fase di valutazione di impatto ambientale, di screening, qualora dovuto, o nell'ambito delle procedure di realizzazione dell'impianto, quando la localizzazione dello stesso è già stata definita,



Sede di Palmanova

facendo venir meno in tal modo la strategicità della VAS e la possibilità di verificare l'esistenza di alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale e della salute pubblica;

- per i livelli di attenzione, soprattutto cautelativa, viene indicato che *“l'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano **adeguatamente** superate”* (pag. 54 R.A.). Considerato che i livelli di tutela AC si applicano in assenza di una norma specifica che caratterizzi il vincolo, viene lasciato un ampio margine di discrezionalità/soggettività sulla valutazione dell'adeguatezza degli accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo, e sulle possibili prescrizioni dettate in fase autorizzativa per mitigare i possibili impatti. Un tanto anche in considerazione dei diversi livelli gerarchico-amministrativi in cui l'autorizzazione verrà valutata.

Talvolta inoltre i Criteri non risultano definiti in maniera univoca lasciando ampio spazio d'interpretazione (vedasi ad esempio livello AC da applicarsi in prossimità delle aree tutelate dal D.Lgs. 228/2001 del Criterio 1B, e di quelle in prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 del Criterio 5L e valutazione delle condizioni locali di accettabilità nel caso di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi sempre per il criterio 1B).

- applicazione dei Criteri da parte degli impianti in procedura semplificata (art. 214 D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.) nell'ambito della procedura di realizzazione degli stessi in assenza di autorizzazione regionale o provinciale; sarebbero necessarie perlomeno delle linee guida su come presentare la comunicazione per dimostrare la reale applicazione dei CLIR e fornire indicazioni sulle possibili mitigazioni da applicare ai fini di superare i criteri di attenzione cautelativa, soprattutto quando demandate ad eventuali prescrizioni/autorizzazioni sindacali;

- genericità di indicazioni fornite per la verifica di alcuni Criteri, vedasi ad esempio possibilità di deroga, per Criterio 8A, qualora le concentrazioni delle molecole odorigene stimate risultino **inferiori alla soglia olfattiva** senza peraltro indicare tali valori; valutazione delle **condizioni locali di accettabilità dell'impianto** in relazione alle zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta;

- difficoltà di trasposizione della norma su base cartografica, vedasi ad esempio difficoltà nel definire il ciglio di sponda per la verifica del rispetto dei 150 m del Criterio 5E, in particolare per i corsi d'acqua naturali.

Fermo restando che il rispetto della norma risulta condizione *sine qua non* nessuna tipologia di impianto può essere realizzato, non appare corretto quanto riportato al paragrafo 5.2 del Documento di Progetto riguardo alle emissioni odorose, acustiche e pulverulente in caso di deroga. Il **rispetto dei limiti di legge sulle emissioni** non può essere considerato quale fattore favorente la concessione della deroga alle distanze dalle aree residenziali bensì come fattore **indispensabile**, non solo per la possibilità di deroga ma per qualsiasi autorizzazione (cfr. quanto già osservato in merito al Criterio 8A).

Dall'analisi della documentazione presentata, alla luce anche di quanto riportato capitolo 2.3 - Variazioni ai criteri localizzativi attualmente vigenti del Rapporto Ambientale, si osserva come alcune delle scelte operate per alcuni Criteri (vedasi ad esempio 1A, 8A ed 8B) risultino essere di **minor tutela rispetto a quanto previsto dalla vigente pianificazione in materia dai criteri localizzativi** (vedasi Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi ed urbani pericolosi di cui al D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20 novembre 2006 e Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.Reg. n. 0278/Pres del 31 dicembre 2012).

POTENZIALI IMPATTI

Riguardo alla valutazione cumulativa degli effetti sintetizzata nelle tabelle di pagg. 334-335 del R.A. si evidenzia come in abito ambientale tale valutazione non può discendere da una mera operazione matematica (impatto positivo su una tematica sommato a impatto negativo per un'altra tematica uguale impatto nullo; un impatto negativo sulla componente rumore ad esempio non può essere compensato/annullato dall'effetto positivo sul turismo piuttosto che sull'industria.



Sede di Palmanova

ALTERNATIVE

Il Documento di progetto riporta che *“Considerata la natura dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che, nella maggior parte dei casi, derivano recepimento di normative settoriali vigenti che devono in ogni caso essere rispettate, non appare opportuno riportare lo studio delle alternative”* (cfr. pag 9). Considerato però che per quanto riguarda la definizione dei criteri non supportati da specifica norma di legge la selezione degli stessi *“è avvenuta mediante confronto con gli uffici regionali competenti nei diversi settori tematici, sulla scorta dell'esperienza e della conoscenza dei tecnici dei diversi settori coinvolti”* (cfr. pag. 9) si ritiene non corretta la scelta effettuata di non procedere con l'analisi delle alternative. Al fine di avvalorare le scelte di piano, con specifico riferimento all'attribuzione dei criteri di attenzione, alle **differenziazioni in fasce** effettuate per l'applicazione di alcuni Criteri (vedasi Criterio 6F, 8A e 8B) e alla scelta del ricorso alla deroga per i criteri 1C, 8A e 8B, stante peraltro che al momento risultano vigenti i Criteri localizzativi previsti dai piani vigenti, che si configurano pertanto come **“Opzione 0”** (evoluzione in assenza del progetto in oggetto), si ritiene opportuna una valutazione comparata delle scelte effettuate e dei possibili scenari che ne derivano, perlomeno rispetto all'opzione zero, espressa per esempio in termini di vantaggi/svantaggi sui piani ambientale e socio-economico.

Uno degli elementi cardine della strategicità della VAS consiste nella analisi delle alternative, *senza alternative* infatti la valutazione perderebbe di senso. Si ricorda che l'obbligo di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato nel contesto degli obiettivi della Direttiva 2001/42/CE, che vuole garantire che gli effetti dell'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro attuazione.

MITIGAZIONI

Il CLIR nell'assegnare ai singoli Criteri il livello di attenzione cautelativa (AC), in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, indica esplicitamente la possibilità di superare tali fattori di cautela *“tramite la messa in atto di adeguati accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo e che possono essere prescritti in fase autorizzativa”*. Per superare la discrezionalità nella valutazione delle proposte di nuove unità impiantistiche avanzate dai proponenti parrebbe opportuno collegare le diverse categorie impiantistiche/attività ai possibili impatti e alle possibili misure mitigative. A titolo puramente esemplificativo per gli impianti per i quali sono stati evidenziati possibili impatti connessi alle emissioni di rumore da macchine operatrici le misure mitigative potrebbero prevedere l'impiego di materiali fonoassorbenti e l'impiego di silenziatori su valvole e aspirazioni.

MONITORAGGIO

Considerato che:

- ✓ *“Il monitoraggio del Documento dei CLIR [...] dev'essere considerato **in modo coordinato** con l'insieme dei monitoraggi relativi ai documenti costituenti il Piano regionale dei rifiuti”* (pag. 352 documento in oggetto);
- ✓ *“il documento relativo ai **“Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”** e il documento **“Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti”** **sono di riferimento per tutti i piani e programmi di settore** in quanto contengono indicazioni valide per tutte le tipologie di rifiuti ed i relativi impianti di trattamento”* (DGR n. 40 del 15 gennaio 2016);
- ✓ per il *“Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti”*, approvato con DPREg n. 034/Pres. del 18 febbraio 2016, non è stato ritenuto necessario il suo assoggettamento alla valutazione ambientale strategica;
- ✓ il D.Lgs. 152/2006 prevede esplicitamente che il R.A. contenga la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

si ritiene opportuno che il capitolo del monitoraggio del piano in oggetto riporti almeno la struttura generale delle misure previste per il monitoraggio complessivo del Piano Regionale di gestione



Sede di Palmanova

dei rifiuti, in modo che possa costituire un quadro di riferimento per gli altri piani/programmi, da aggiornare ed integrare di volta in volta.

Si ricorda inoltre che sarebbe opportuno che lo schema di monitoraggio del Piano venisse implementato con due ulteriori campi riportanti, per ogni indicatore, i valori di riferimento (base-line di riferimento aggiornata "situazione al tempo T0") e i valori/obiettivi target da raggiungere ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del CLIR, dell'efficacia delle misure proposte dallo stesso in corso d'opera e di prevedere un loro eventuale reindirizzamento.

Si ritiene inoltre che il monitoraggio dovrebbe concentrarsi principalmente sulla quantificazione di quanti impianti sono stati realizzati per ogni categoria SIRR e sulla valutazione di quanti livelli di tutela AC e AL sono stati superati per la realizzazione di ogni tipologia impiantistica, prevedendo l'inserimento di appositi indicatori.

Si segnala infine che il "Metodo regionale di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres del 30 settembre 2013 citato alla pag. 41 del R.A. è stato aggiornato con [Decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016 n. 047/Pres.](#)

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile

ing. Massimo Telesca

(documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)